



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020

VENETO
AGRICOLTURA



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Piante officinali, una ricchezza per la biodiversità e per l'azienda agricola

LA COLTIVAZIONE DI PIANTE OFFICINALI: NUOVE TENDENZE

[Cod.2A-12-22]



23, 28 e 30 Novembre 2022

Seminario on-line / Formazione a Distanza

Ambito di consulenza n. 11 - Percorso di consulenza: 2A.11.3 "Consulenza finalizzata all'inserimento in azienda di colture innovative, officinali o no food".

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020
Intervento 2.3.1 Formazione dei consulenti



Normativa sulla produzione e trasformazione delle piante officinali nella filiera corta. Gli aggiornamenti del Decreto Interministeriale del 28 maggio 2022.

Andrea Primavera, dottore agronomo, presidente della FIPPO

- » Il nuovo T.U. sulle piante officinali D.lgs 75/2018
- » Testo unico nella produzione e raccolta
- » Testo unico nella prima trasformazione
- » Prodotti da piante officinali, caratteristiche e quadro delle norme
- » la trasformazione in prodotti finali: cosa si può fare?
- » le piante officinali e lo status di impresa agricola
- » le piante officinali e la fiscalità

Dopo 80 anni il nuovo testo unico sulle piante officinali!!

Decreto Legislativo 75 del 21 maggio 2018

N.B.: ha trasformato in legge la prassi consolidata



Prima cosa succedeva?

Règia Legge n. 99 del 6 gennaio 1931

Règio Decreto n. 1793/1931 (applicativo della legge)

Règio Decreto 26 maggio 1932 n. 772 elenco delle piante officinali per uso corrente e farmaceutico (prima lista positiva/negativa)

Règia Legge 30 ottobre 1940, n. 1724. disciplina della raccolta e della vendita della camomilla

Règia Legge 9 ottobre 1942 n. 1421 che disciplina la raccolta e la vendita della digitale

buio per 40 anni.... poi

Ministero della Sanità Direzione Generale del Servizio Farmaceutico Circolare del 8 gennaio 1981 n° 1, detta "Circolare Aniasi" - stabilisce che l'erborista può "anche vendere" piante officinali. Stabilisce la lista A (piante officinali) e la lista B (piante medicinali farmaceutiche).

Il nuovo Testo Unico sulle piante officinali: D. lgs 75/2018

Provvedimento snello in 10 articoli, segue le premesse del Piano di Settore, pubblicato nel 2014

Definisce le piante officinali all' art. 1 (vedremo oltre) indica una "lista delle specie coltivate" da emanare per decreto.

Da indicazioni precise su cosa è attività agricola (uno dei punti più importanti del decreto) e quali autorizzazioni sono necessarie (nessuna) art.1 e 2

Individua la raccolta spontanea come un attività di produzione, demandando a regolamenti, le modalità e i criteri (art. 3). Introduce l'obbligo di GACP per chi fornisce il settore degli ingredienti.

Attribuisce al Piano di Settore e al Tavolo di Filiera il compito di indirizzare e ordinare le attività normative e di orientamento nel comparto (art. 4 e 5)

Stabilisce la necessità di un sistema di controllo sulle varietà di piante officinali (Art. 6)

Istituisce la possibilità di creare marchi commerciali per le produzioni siano esse regionali che nazionali (Art. 7)

Agli articoli 8-10 abroga le vecchie norme insistenti, fra cui gran parte della Regia Legge n. 99/1931.

STRUTTURA DEL TESTO UNICO

Possiamo ravvisare i seguenti elementi strutturali nella norma:

- definizioni
- le regole per la coltivazione delle piante officinali
- istituzione dei registri varietali
- le regole sulla trasformazione

Nota: segue la parte abrogativa che fra l'altro abroga la legge 6 gennaio 1931 n. 9 in buona parte tranne laddove essa istituiva il diploma di erborista, che pertanto resta un titolo di studio valido.

DECRETI APPLICATIVI

Alcuni decreti applicativi che dovevano essere pubblicati entro 6 mesi dall'uscita del Testo Unico sono arrivati al traguardo solo quest'anno. Si tratta del DIM 21/01/22 e del DM 26/05/22

DECRETO INTERMINISTERIALE (Sanità, Ambiente e Agricoltura) del 21 gennaio 2022

- **elenco delle piante officinali**
- **norme su raccolta spontanea**



DECRETO MINISTERIALE del 26 maggio 2022

- **istituzione dei registri varietali**

Li vedremo in dettaglio

A photograph of a large field of yellow flowers, likely chamomile, stretching towards a line of green trees under a clear sky. The image is overlaid with a semi-transparent yellow gradient.

**IL TESTO UNICO NELLA DEFINIZIONE,
COLTIVAZIONE E RACCOLTA DELLE PIANTE OFFICINALI**

Che cosa è una pianta officinale: definizione

Art. 1 comma 2 D. lgs 75/2018

2. Ai fini del presente decreto, per piante officinali si intendono le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi. Le piante officinali comprendono altresì alcune specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti.

Definizione del report ISMEA (implementata da FIPPO/SISTE/Assoerbe)

sono una **categoria ampia di specie botaniche, che hanno in comune la proprietà di essere vettori di sostanze dotate di attività specifiche, sensoriali, biologiche e farmacologiche**. Non è possibile farle rientrare in categorie nella maniera classica dell'agronomia (erbacee, leguminose, arboree, legnose, orticole, ecc.) per via della loro peculiarità, che le rende una classe di piante trasversali dal punto di vista botanico, agronomico ed ecologico.

Che cosa è una pianta officinale: elenchi

Fino al D.lgs 75/2018 esisteva l'elenco delle piante officinali introdotto dal Regio Decreto 772/1932 dove si indicavano 54 specie, differenziandole fra uso farmaceutico ed erboristico.

Per gli usi delle piante officinali nella fabbricazione di prodotti salutistici si riferisce all'elenco del MinSal individuato dal DM 10 agosto 2018 e indicato come All I e All I-bis. Circa 2.500 diverse specie botaniche individuate, molte specie esotiche.

Art 1, comma 3 del D.Lgs 75/2018

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito l'elenco delle specie di piante officinali coltivate ai fini del presente decreto.

Che cosa è una pianta officinale: elenchi

Allegato

Elenco delle specie di piante officinali (ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75)

Aggiornamento: 25 febbraio 2021 (Versione DEFINITIVA)

ELENCO DELLE SPECIE DI PIANTE OFFICINALI COLTIVATE

- (*) Le specie contrassegnate con un asterisco (*) sono soggette alle precauzioni descritte all'articolo 1, comma 5 del presente decreto;
- (**) La coltivazione delle piante di *Cannabis* ai fini della produzione di foglie e infiorescenze o di sostanze attive a uso medicinale, è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che ne vieta la coltivazione senza la prescritta autorizzazione da parte del Ministero della salute come previsto all'art.1 comma 4 del presente decreto;
- (**) La vendita delle piante di *Ephedra* spp. e del fungo macroscopico *Claviceps purpurea*, può essere effettuata solo ad aziende in possesso di licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come previsto all'articolo 1, comma 7 del presente decreto.

PIANTE MEDICINALI, AROMATICHE, DA PROFUMO

Abelmoschus esculentus (L.) Moench [*Hibiscus esculentus* L.]

Abelmoschus moschatus Medik.

Abies alba Mill.

Abies balsamea (L.) Mill.

Abies fraseri (Pursh) Poir.

Abies sachalinensis (F.Schmidt) Mast.

Abies sibirica Ledeb

Abrus precatorius L.

Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith

Elenco delle piante officinali coltivate (sic)

Circa 1.720 specie descritte nell'elenco

Integrato dall'All. I del DM Salute: 1742 specie vegetali e 19 funghi medicinali

Integrato anche da: COSING, Farmacopea Europea, HPMC Monographs, monografie per la farmacopea omeopatica.

Le piante destinate all'origine ad un impiego nell'industria farmaceutica sono coltivate con l'autorizzazione dell'AIFA e del Ministero della Salute se piante con agenti psicotropi.

Tre classi di piante: piante **non asterisate**, piante con **un asterisco** e con **due asterischi**

Nessun asterisco: libera coltivazione, si ritiene siano piante sicure

Un asterisco: piante tossiche la cui coltivazione è subordinata ad una segnalazione alla Regione/Provincia autonoma e alla presenza di un contratto di ritiro/conferimento. Precauzioni per i lavoratori. Es.: belladonna, digitale, aconito, etc.

Due asterischi: piante psicotrope soggette alla legge DPR 309/90 e s.m.e i.


Nota: il caso della canapa è dettagliato all' art. 1 comma 4): la coltivazione di "cannabis ai fini della produzione di foglie e infiorescenze o di sostanze attive a uso medicinale è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che ne vieta la coltivazione senza la prescritta autorizzazione da parte del Ministero della salute"

Chi può coltivare e trasformare piante officinali

Prima della pubblicazione del T.U. non vi era chiarezza, ma la legge 99/1931 sembrava indicare l'erborista come figura titolata (art. 7). In realtà essendo la definizione "officinale" più riferito all'uso che alla natura intrinseca della pianta, la coltivazione era di fatto libera. L'utilizzo delle piante in prodotti specifici era demandato alle norme più recenti.

ex Art. 1 comm 5 e Art. 2 comma 1

Oggi la coltivazione e la prima trasformazione sono attività libere, che l'imprenditore agricolo (ai sensi dell'art 2135 CC) svolgere SENZA necessità di alcuna autorizzazione o qualificazione, che diventano necessarie solo nelle fasi avanzate della trasformazione del prodotto.



La raccolta spontanea?

Il nuovo T.U. stabilisce all'art. 3 comma 2 le regole per la raccolta spontanea e demanda il dettaglio ad un decreto applicativo. Il 21 gennaio 2022 è stato approvato in conferenza stato regioni un Decreto Interministeriale in proposito, pubblicato in G.U. il 18 maggio.

E' previsto un patentino da conseguire dopo un corso di formazione.

Molti punti sono non molto chiari o inducono complicazioni non necessarie.

Rimangono esclusioni e competenze specifiche per i terreni in zone tutelate.

Alle Regioni è demandato il compito di istituire i corsi di formazione che dovranno essere di durata sicuramente non inferiore alle 20 ore, con esame finale.

Saranno esentate dal corso determinate categorie professionali stabilite su base regionale, ma non dall'esame.



Cosa dice il Testo Unico

Art. 3.

Prelievo, raccolta e prima trasformazione di piante officinali spontanee

1. In conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 338/97 (**CITES** ndr) del Consiglio del 9 dicembre 1996, dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (cfr. Direttiva Habitat ndr), ed in particolare dagli articoli 9, 10 e 11 del predetto decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attività di prelievo delle specie di piante officinali che crescono spontaneamente sui rispettivi territori, in coerenza con le esigenze di conservazione della biodiversità locale.
2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, disciplina l'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee, nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed, in particolare, dell'articolo 12, paragrafo 2, nonché delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194 (**Convenzione di Rio** ndr).
3. La raccolta di piante, alghe, funghi macroscopici e licheni cresciuti spontaneamente e destinati ad essere impiegati come ingredienti di un medicinale è effettuata in accordo alle Good Agricultural and Collection Practice (GACP) di cui all'articolo 2, comma 2.

Alcune specie protette in Italia

In Italia sono 23 le specie officinali ritenute minacciate e quindi soggette a misure di salvaguardia. Nel regno vegetale le specie minacciate nel nostro Paese sono 314. Ecco alcune fra le piante officinali protette.

Arctostaphylos uva –ursi (L.) Spreng.	Uva orsina	Foglie	Raccolta eccessiva., distruzione habitat
Dictamnus albus L.	Dittamo, Limoncella	Sommità	Raccolta eccessiva
Gentiana lutea L.	Genziana maggiore	Radici	Raccolta eccessiva
Ruscus aculeatus L.	Pungitopo	Radici	Raccolta eccessiva
Arnica montana L.	Arnica	Fiori	Distruzione habitat, raccolta eccessiva
Drosera rotundifolia L.	Drosera	Pianta	Distruzione habitat
Menyanthes trifoliata L.	Trifoglio fibrino	Pianta, rizoma	Distruzione habitat
Atropa belladonna L.	Belladonna	Radice	Raccolta eccessiva
Juniperus sp.	Ginepro	Bacche	Specie sensibile
Urginea maritima Bak.	Scilla	Bulbo	Specie sensibile, habitat minacc.
Paeonia sp.	Peonia	Radici	Raccolta eccessiva
Mandragora officinarum L.	mandragora	radice	distruzione habitat

ASPETTI SALIENTI DEL DECRETO

Articolo 2
Ambito di applicazione e definizioni

richiamo all'834/07

Articolo 3
Prelievo e raccolta di piante officinali spontanee e loro parti

Articolo 4
Censimento delle specie officinali spontanee

Regioni e Pr.Aut.

Articolo 5

Rilascio dell'autorizzazione a raccogliere piante officinali spontanee e loro parti

Regioni e Pr.Aut.

Articolo 6
Norme generali per la raccolta

corso di formazione e
patentino (70 ore)

GACP

Reg. 834/07

ART.2 Definizioni

1. «produzione vegetale»: la produzione di prodotti agricoli vegetali inclusa la **raccolta di piante selvatiche** a fini commerciali;

ART. 12 Norme di produzione vegetale

2. La raccolta di vegetali selvatici e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico a condizione che:

a) queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16 per un periodo di almeno **tre anni** precedente la raccolta;

b) la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

ART. 13 Norme di produzione di alghe marine


1. La raccolta di alghe marine selvatiche e di parti di esse, che crescono naturalmente nel mare, è considerata un metodo di produzione biologica a condizione che....

Reg. (UE) 2018/848 Nuovo regolamento del bio

Allegato II, Capo III - parte I°: norme di produzione vegetale di cui al paragrafo 2.2

2.2. Norme relative alla raccolta di piante selvatiche La raccolta di piante selvatiche e delle loro parti che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole è considerata produzione biologica a condizione che:

- a) per un periodo di almeno tre anni precedente la raccolta, tali aree non siano state trattate con prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati ai sensi degli articoli 9 e 24 per l'uso nella produzione biologica;
- b) la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.



esempio di mappa 1:25000 con appezzamenti di raccolta

Buona pratica di raccolta (dalle GACP)

In attesa di capire come il sistema di controllo della raccolta e la gestione di una raccolta sostenibile venga implementato nella pratica adottiamo un semplice decalogo.

1. Lasciare sempre delle piante da riproduzione oppure raccoglierne il seme e riportarlo nei luoghi di origine affidandolo al terreno in modo opportuno.
2. Attuare una rotazione fra i punti di raccolta in modo da avere delle zone di ripopolamento.
3. Tenere sempre d'occhio di anno in anno la presenza delle piante e denunciare alle autorità competenti, morie e riduzioni drastiche, anche se dovute a cause naturali.
4. Raccogliere le parti di pianta con tagli netti e salvaguardando porzioni basali dove ci sono gemme di rinnovo.
5. Non sradicare mai le piante per raccoglierne le parti aeree, specialmente se sono piante perenni e di roccia.
6. Non raccogliere le piante in zone eccessivamente declivi dove si può arrecare danno alla stabilità dei versanti.
7. Nel raccogliere le radici coprire sempre le buche e sistemare la terra per favorire la germinazione di nuovi semi che la pianta ha sicuramente disseminato nelle vicinanze.
8. Rammentarsi che la raccolta delle radici e delle cortecce rappresenta distruzione di individui.
9. Ridurre la raccolta delle specie endemiche e delle zone sensibili al minimo indispensabile.
10. Sperimentare la coltivazione delle piante di cui se ne ha bisogno in quantità

Restrizioni alla coltivazione e raccolta

Divieto di coltivazione senza licenza dello Stato

Il DPR 309/90 (Legge Iervolino-Vassalli) modifica le norme precedenti sulla fabbricazione, detenzione e vendita delle sostanze stupefacenti.

La coltivazione di piante psicotrope (artt. 26-30) è fabbricazione di sostanze stupefacenti ed è consentita solo a soggetti convenzionati con lo Stato/Ministero (attualmente solo l'ICFM di Firenze può farlo)

Divieto di raccolta di piante protette

In attesa della definizione della norma detta, al momento occorre riferire al testo unico sull'ambiente, art. 300 (danno ambientale) e articoli su VIA e VAS. Inoltre restano in vigore le norme regionali, le norme all'interno delle aree parco e di protezione e il regolamento di applicazione del CITES.

Divieto di commercio di piante psicotrope e protette

Oltre al divieto di commercio delle piante psicotrope, sia in forma vegetativa, propaggini o prodotto trasformato, sono soggette a restrizioni anche le piante inserite nelle varie normative di tutela della flora e della fauna.

La coltivazione delle piante psicotrope

L'italia aderisce alla convenzione di Vienna del 1961 che stabilisce che la coltivazione/produzione di stupefacente deve avvenire nei paesi aderenti, per conto dello stato o dallo stato stesso. Non può essere lasciata alla libera impresa.

DPR 309/90 (Jervolino Vassalli), Testo Unico sulle droghe individua alcune piante contenenti sostanze psicoattive (Art. 13 e 14).

Ne dispone il divieto di coltivazione (art. 26), e la coltivazione in violazione alla legge integra il reato di “fabbricazione di sostanze stupefacenti”.

Il testo di legge parla sempre di piante e non sempre delle sostanze in esse contenute e questo crea complicazioni.

Es.:

- canapa (indicata come *cannabis indica*)
- papavero (indicato come papavero sonnifero)

La coltivazione è permessa disponendo di autorizzazione, rilasciata in dal Ministero della Salute in base a “quote annuali di produzione” (art. 31). Ovviamente è soggetta a controllo diretto dello stato per mezzo sia della vigilanza sanitaria che dalla polizia giudiziaria







Istituzione dei registri varietali

La norma istituisce dei registri dove è possibile depositare delle varietà vegetali appartenenti al gruppo delle piante officinali.

Non sembrano essere obbligatori come per altre specie di interesse agrario, ma l'iscrizione di una varietà sarà decisa in seno al tavolo di filiera. Chiunque ne abbia l'interesse può però procedere con l'iscrizione a registro a proprio onere.

I criteri per l'iscrizione a registro si basano sul concetto del DUS: Distinto/Uniforme/Stabile.

Le regole per determinare la distinguibilità, l'uniformità e la stabilità, sono quelle adottate internazionalmente secondo la convenzione UPOV.


Pur essendo la registrazione un fatto non impossibile rimane il nodo del mantenimento in purezza che ha costi elevati, e non sempre giustificati per poche decine di ettari di coltivazione.

Come Associazione (FIPPO) ci attiveremo per preparare una sorta di repertorio con conservazione presso gli agricoltori di alcune varietà di interesse.

**IL TESTO UNICO NELLA
TRASFORMAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI**



diagramma di flusso




la prima trasformazione (manipolazione/trasformazione): art 1 comma 4 sono attività agricole

4. Il risultato dell'attività di coltivazione o di raccolta delle singole specie di piante officinali può essere impiegato direttamente, oppure essere sottoposto a operazioni di prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive, consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di oli essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest'ultima attività necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte. È altresì inclusa nella fase di prima trasformazione indispensabile alle esigenze produttive qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera.

PROCESSO

PRODOTTO

attività agricola primaria



T.U. P. O. art. 2 comma 1
vendita solo ad imprese

agro-industria e industria



Norme settoriali
vendita al consumatore finale

Quali attività non ricadono sotto quanto previsto dal T.U.

Tutte le attività a valle della prima trasformazione.

Queste sono regolamentate dalle norme già esistenti che andremo a vedere

Ex Art. 1 comma 7


7. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto la vendita al consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione che rimangono disciplinate dalle specifiche normative di settore. Sono altresì escluse le preparazioni estemporanee ad uso alimentare, conformi alla legislazione alimentare, che sono destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non confezionate, e costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante. Tali preparazioni sono consentite, oltre ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai sensi della normativa vigente.

) E MISCELAZIONE PERSONALIZZATA DI ERBE E DERIVATI, SOLO FARMACISTI ED ERBORISTI

PROCESSO

PRODOTTO

attività agricola primaria



T.U. P. O. art. 2 comma 1
All I Parte A, Reg. 852/04/UE

agro-industria e industria



Norme settoriali
vendita al consumatore finale

All I Parte A, Reg. 852/04/UE

PARTE A: REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA E LE OPERAZIONI ASSOCIATE

I. AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Il presente allegato si applica alla produzione primaria e alle seguenti operazioni associate:

- a) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;


- b) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento; e

- c) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento.





COME FA UNA MATERIA PRIMA INDIFFERENZIATA A DIVENTARE UN PRODOTTO FINITO?



uso "industriale" o "alimentare"

QUALIFICAZIONE



alimento



integratore alimentare



cosmetico

Qualificazione come?

**raccolta,
coltivazione,
prima
trasformazione**



**prodotto primario
senza una
destinazione
specifica**



**prodotto
qualificato per
impiego specifico**



prodotti finiti



1. controllo dei processi: GACP, BIO, GMP, HACCP

**2. controllo dei prodotti: analisi per la sicurezza e per la qualità,
FARMACOPEA**

Qualificazione quando?

**raccolta,
coltivazione,
prima
trasformazione**



**prodotto primario
senza una
destinazione
specifica**



**prodotto
qualificato per
impiego specifico**



PRODUCO PER IL CLIENTE INDUSTRIALE

GACP (testo unico + 852 all I, part A)

HACCP - GMP (norme esistenti)

Qualificazione quando?

raccolta,
coltivazione,
prima
trasformazione



prodotto primario
senza una
destinazione
specifica



prodotto
qualificato per
impiego specifico



PRODUCO PER IL CLIENTE FINALE


**GACP (testo
unico + 852 all I,
part A)**

HACCP - GMP (norme esistenti)

I prodotti trasformati dalle piante officinali




Classificazione secondo gli UTILIZZI FINALI



Da Phillips et al., 2001 modif.

Dr. Andrea Primavera – Agronomo
Perugia ©


Classificazione secondo gli UTILIZZI FINALI



Da Phillips et al., 2001 modif.

Dr. Andrea Primavera – Agronomo
Perugia ©

Classificazione secondo I PRODOTTI FINALI



COSMETICI: creme, lozioni, detergenti, trucco, sapone

DISPOSITIVI MEDICI: preparati diversi privi di azione farmacologica

FARMACI e FARMACI TRADIZIONALI: preparati diversi con azione farmacologica

BIOCIDI/AGROFARMACI: insetticidi, fungicidi, erbicidi, battericidi

PRODOTTI DIVERSI: profumi ambientali, detergenti domestici, vernici, coloranti, prodotti per agricoltura non agro-farmaci

I trasformati delle erbe e le **PRASSI**

FOOD

- erbe secche in infusi e aromi da cucina
- integratori alimentari
- oli essenziali come aromi naturali
- preparato uso alimentare (es.: liquori)

HACCP

NON FOOD

- cosmetici
- prodotti per la casa
- dispositivi medici
- farmaci (tradizionali, allopatrici ed omeopatici)
- veterinaria
- prodotti per agricoltura

GMP,
farmacop
ea



UN PRODOTTO, UN'ETICHETTA, UNA NORMA

La pianta: materia prima



Il trasformato: il prodotto



La presentazione del prodotti finito chi lo utilizza: un etichetta



Un uso = etichetta = una normativa

QUINDI....

Se coltivo, raccolgo, trasformo e vendo ad un'impresa: qualificazione in base agli accordi

INDIFFERENZIATO (AGRICOLO), GACP, FOOD, FARMA-



certificato, scheda tecnica, scheda di sicurezza

o, raccolgo, trasformo e vendo ad un consumatore finale: qualificazione in base alla natura del p

ALIMENTO, INTEGRATORE, COSMETICO, FARMACO, ETC.



etichetta

L'etichetta al consumatore finale in generale

Reg. CE 1169/2011 e D.lgs 206/2005 detto Codice del Consumo

L'elemento centrale della definizione del prodotto è l'ETICHETTA che deve contenere sempre degli elementi chiari di informazione per il consumatore

INDICAZIONE CHIARA DEL TIPO DI PRODOTTO

USO INTESO

DURABILITA' CHIUSO/APERTO

LOTTO

PESO NETTO

RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

STABILIMENTO DI PRODUZIONE

ISTRUZIONI PER L'USO O LA PREPARAZIONE E LA CONSERVAZIONE

INGREDIENTI (ATTIVI-NUTRIZIONALI)

ALLERGENI

PRECAUZIONI - PERICOLI



L'etichetta al consumatore finale in generale

Reg. CE 1169/2011 e D.lgs 206/2005 detto Codice del Consumo

L'elemento centrale della definizione del prodotto è l'ETICHETTA che deve contenere sempre degli elementi chiari di informazione per il consumatore

INDICAZIONE CHIARA DEL TIPO DI PRODOTTO

USO INTESO

DURABILITA' CHIUSO/APERTO

LOTTO

PESO NETTO

RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

STABILIMENTO DI PRODUZIONE

ISTRUZIONI PER L'USO O LA PREPARAZIONE E LA CONSERVAZIONE


INGREDIENTI (ATTIVI-NUTRIZIONALI)

ALLERGENI

PRECAUZIONI - PERICOLI



L'etichetta del prodotto alimentare confezionato



Prodotti alimentari

ПРОПОНН
Ф. В
05-2014

ПРОПОНН
Ф. В
07-05-2014

ПРОПОНН
Ф. В
07-05-2014

ПРОПОНН
Ф. В
07-05-2014

ПРОПОНН
Ф. В

ПРОПОНН
Ф. В

Erbe essiccate e spezie

Reg.ti fondamentali CE 852/2004; e CE 178/2002;

- Attività soggetta a registrazione (SCIA/NIA)
- Prodotto sempre confezionato
- Erbe come fronda, radici, bacche, frutti interi, foglie intere, tagli tisana, tagli filtro.
- Miscele con sali aromatici aromatizzate con frutti essiccati o oli essenziali
- Non serve tabella nutrizionale
- Miscele di erbe o singole
- Anche in ramo o mazzetto
- Confezionamenti in sfuso in grossi contenitori SOLO per clienti professionali
- Sfuso confezionato, filtri, dispenser
- Prodotti secchi e conservabili, scadenza 36 mesi



HACCP

Es.: spezie

Erbe in rametto cellofanato, oppure sgranate in sacchetto o vasetto. Singole, in miscele polverizzate, con aggiunta di sale.

Foglie intere senza polvere e rametti

Oppure polveri da 0,1-a 1 mm

Pesi: 30-50 g



Es.: la tisana alimento

Miscela di erbe tagliate 0.5 - 6 mm

Peso specifico: 150 - 250 g/lit

Da mono-pianta fino a 5 – 6 ingredienti

Base: neutra, piacevole, colorata

Piante caratterizzanti: ricche di sostanze attive, aromatiche, efficaci

Piante ausiliarie: piante per dare colore o profumo al prodotto

senza indicazioni salutistiche



HACCP

I N V E R N A L E

—
**TISANA ARTIGIANALE
INVERNALE**



LEOPARDO
ERBORISTERIA IN TOSCANA



**TISANA ARTIGIANALE
INVERNALE**

—
a base di:

**Lavanda angustifolia, Timo al limone,
Timo carvacrolo, Elicriso,
Agastache, Camomilla,
Verbena odorosa, Ciliege secche**

La confezione contiene 30g.
Per preparare una buona tisana:
inserie circa 2g in un infusore, mettetelo in una tazza
da circa 200ml, versate l'acqua precedentemente
portata a pre-ebollizione e lasciatela in infusione
per 5 minuti circa.

Prodotta in Italia da Azienda Agricola Franchi Valentina
Via Montemarciano 114 - Terranuova Bracciolini - (AR)

Consumare preferibilmente entro il

Data di confezionamento/lotto

www.leopardo.bio

LEOPARDO
ERBORISTERIA IN TOSCANA



HACCP

olio essenziale come prodotto alimentare (?)

Etichetta al consumatore finale



- » OLIO ESSENZIALE NATURALE E PURO AL 100% DI PINO MUGO
- » PER USO ALIMENTARE

Descrizione di vendita e identificazione

- » **Ingredienti:** 100% Olio essenziale di pino mugo.
- » **Modo d'uso:** 2 o 3 gocce pari a (0,06-0,09ml) sono sufficienti per preparare 100 g di alimento.
- » **Avvertenze:** **Prodotto concentrato, non usare tal quale.** Un uso non corretto può causare danni alla salute e alle vie respiratorie. Evitare il contatto con occhi, pelle e mucose. Liquido e vapori infiammabili.
- » Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione del prodotto puro, sciacquare la bocca, non provocare il vomito e contattare un centro antiveneni o un medico.

- » Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto, correttamente conservato, in confezione integra. Non disperdere il contenitore e il contenuto del prodotto nell'ambiente.

prodotto e confezionato da
XXXXXXXXX
Indirizzo completo



Contenuto netto: 10 ml
Lotto n.: xxxx
Da consumarsi preferibilmente entro fine: xxxx

L' integratore alimentare (prodotto erboristico)

Dlgs. 169/2004, che applica la direttiva 2002/46/CE D.lgs 111/92;
D.M. Ministero salute, ultimo del 10/08/2018 ;

- Sono estratti, tinture compresse, opercoli, sciroppi, tisane
- E' un prodotto alimentare cui si attribuiscono valenze nutrizionali
- E' una fonte di sostanze nutritive concentrate e si assume sotto forma di dosi
- Autorizzazioni alla produzione
- Stabilimento riconosciuto
- Solo piante della lista positiva (BelFrlt list, all. I del DD 26/07/2019)
- Responsabile laureato come direttore tecnico
- Indicazioni nutrizionali e funzionali
- Può contenere delle contro-indicazioni



MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 luglio 2012
Disciplina dell'impiego negli integratori
alimentari
di sostanze e preparati vegetali
(G.U. 21-7-2012 serie generale n. 169)

LINEE GUIDA MINISTERIALI
DI RIFERIMENTO PER GLI EFFETTI FISIOLGICI
applicabili in attesa della definizione dei claims sui "botanicals" a livello comunitario

ALLEGATO 1 aggiornato al 16 gennaio 2013

Gli effetti fisiologici sono volti ad ottimizzare le funzioni dell'organismo nell'ambito dell'omeostasi, secondo il modello definito al riguardo dal Consiglio d'Europa [Homeostasis, a model to distinguish between foods (including food supplements) and medicinal products – 07.02.2008].

NOME BOTANICO	PARTE UTILIZZATA	NOTE
ABAREMA COCHLIOCARPOS (GOMES) BARNEBY & J. W. GRIMES	oleum	oleum: Naturali difese dell'organismo. Azione di sostegno e ricostituente.
ABELMOSCHUS ESCULENTUS (L.) MOENCH	fructus	fructus: Funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio. Benessere della gola. Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente; vie urinarie)
AJUGA IVA SCHREB.	summitas	summitas: Regolarità della pressione arteriosa. Normale circolazione del sangue. Metabolismo dei carboidrati.
AJUGA REPTANS L.	folium, herba c. floribus	folium, herba c. floribus: Funzione digestiva. Funzione epatica. Regolarità del transito intestinale. folium: Trofismo di cute e annessi
ALBIZIA ANTHELMINTICA BRONGN.	cortex	cortex: Naturali difese dell'organismo. Prebiotico: equilibrio della flora intestinale
ALCHEMILLA ALPINA L.	herba	herba: Regolarità del transito intestinale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Benessere della gola.
ALCHEMILLA VULGARIS L. s.l.	folium, herba, radix	herba: Regolarità del transito intestinale. Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Benessere della gola.
ALETRIS FARINOSA L.	bulbus, radix	bulbus, radix: Funzione digestiva. Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.
ALISMA ORIENTALE JUZEJ.	rhizoma	rhizoma: Contrasto dei disturbi del ciclo mestruale. Funzionalità articolare. Antiossidante. Naturali difese dell'organismo. Regolarità della pressione arteriosa. Normale circolazione del sangue.
ALISMA PLANTAGO AQUATICA L.	folium, rhizoma	folium, rhizoma: Funzionalità articolare.
ALLIARIA PETIOLATA C. ET G.	herba, semen	herba, semen: Fluidità delle secrezioni bronchiali. Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie urinarie. Funzione digestiva. -Funzione epatica.
ALLIUM ASCALONICUM L.	bulbus, herba	bulbus: Drenaggio dei liquidi corporei.. Funzionalità delle vie urinarie.
ALLIUM CEPA L.	bulbus	bulbus: Normale circolazione del sangue. Metabolismo dei lipidi. Funzione digestiva. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Metabolismo dei carboidrati. Antiossidante. Drenaggio dei liquidi corporei.
ALLIUM PORRUM L.	bulbus, herba	bulbus, herba: Drenaggio dei liquidi corporei.
ALLIUM SATIVUM L.	bulbus	bulbus: Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo. Regolarità della pressione arteriosa. Fluidità delle secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Funzione digestiva. Antiossidante.
ALLIUM SCHOENOPRASUM L.	herba	herba: Funzione digestiva.

Requisiti per la produzione di integratori alimentari

- 1) Laboratorio riconosciuto e autorizzato (D.L. 111/92)
- 2) Direttore tecnico laureato (CTF, farmacista, chimico, medico, biologo nutrizionista)
- 3) Notifica telematica al Ministero di ogni prodotto con la regola del silenzio assenso



Indicazioni: NaturaLoad è un integratore alimentare utile in caso di carenza e/o aumentato fabbisogno dei nutrienti in esso contenuti

Ingredienti: Berberina arisata (Berberis arisata DC) corteccia tit. 97% Berberina; NA-R-ALA; Agente di carica: Cellulosa microcristallina; Antiagglomeranti: Magnesio stearato, Silicio biossido; Cromo picolinato; Capsula (gelatina alimentare)..

Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di un corretto stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

Dose consigliata: Due capsule al giorno da assumere 10 minuti prima dei pasti principali.

Norme di conservazione: Conservare il prodotto nella sua confezione originale, al riparo dalla luce e in luogo fresco ed asciutto. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

Prodotto e confezionato da:

Via N. Calabria, 73 - 90124 Messina

Integratore alimentare

90 capsule da mg 540
Peso netto: 48,6 g e

NaturaLoad
Nutrient Optimizer

NLE7A00V0616

4971310180

Informazioni nutrizionali

Sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico	per 100 gr	per dose giornaliera (2 capsule)	*RDA
Berberina	44,44 g	400 mg	---
NA-R-ALA	33,33 g	300 mg	---
Cromo	5,56 mg	50 mcg	125%

LOTTO: SCAD:

* %RDA = Valore del fabbisogno giornaliero raccomandato

PE Materiale riciclabile.

HACCP


+

Laboratorio integratori alimentari


Aree specifiche per il confezionamento, massima pulizia,
Aria filtrata/controllata, anche tramite cappe.

Bussole di interscambio

Procedure ad hoc nell'HACCP



ACCIAIO INOX



Es.: la tisana integratore alimentare

Miscela di erbe tagliate 0.5 - 6 mm

Da mono-pianta fino a 5 – 6 ingredienti

Base: neutra, piacevole, colorata

Piante caratterizzanti: ricche di sostanze attive, aromatiche, efficaci

Piante ausiliarie: piante per dare colore o profumo al prodotto

ALORI NUTRIZIONALI / ANALISI MEDIA

Ingredienti funzionali contenuti in una bustina:**

Cassia angustifolia frutti
titolato in eterosidi idrossiantraceni $\geq 2,2\%$ 660 mg

Cassia angustifolia foglie
titolato in eterosidi idrossiantraceni $\geq 2\%$ 440 mg

Liquirizia radice 550 mg

Carvi frutti 330 mg

Finocchio frutti 132 mg

Melissa foglie 44 mg

Malva foglie 44 mg

**I quantitativi indicati si riferiscono agli ingredienti funzionali contenuti in una bustina e non all'infuso.

con indicazioni salutistiche



olio essenziale come integratore alimentare

Etichetta al consumatore finale

OLIO ESSENZIALE NATURALE E PURO AL 100% DI PINO MUGO
INTEGRATORE ALIMENTARE

Descrizione di vendita e identificazione

Ingredienti funzionali: 100% Olio essenziale di Pino mugo (Pinus montana Mill.)

Modo d'uso: da 1 a 3 gocce in poco zucchero 1–3 volte al giorno, pari ad una dose giornaliera di 0,03 – 0,3 ml .

Avvertenze: non superare la dose giornaliera raccomandata. **Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.** Per l'uso in gravidanza, allattamento e nei bambini sentire prima il parere del medico [facoltativa].

Importante:

Prodotto concentrato, non usare tal quale. Un uso non corretto può causare danni alla salute e alle vie respiratorie. Evitare il contatto con occhi, pelle e mucose.

Liquido e vapori infiammabili.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni

In caso di ingestione del prodotto puro, sciacquare la bocca, non provocare il vomito e contattare un centro antiveleni o un medico.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto, correttamente conservato, in confezione integra. Non disperdere il contenitore e il contenuto del prodotto nell'ambiente.

prodotto e
confezionato da
XXXXXXXXX
Indirizzo completo

Andrea Primavera (c)

Contenuto netto: 10 ml
Lotto n.: xxxx
Da consumarsi preferibilmente
entro fine: xxxx



62

olio essenziale come integratore alimentare

Etichetta al consumatore finale

OLIO ESSENZIALE NATURALE E PURO AL 100% DI PINO MUGO
INTEGRATORE ALIMENTARE

Descrizione di vendita e identificazione

Ingredienti: 100% Olio essenziale di Pino mugo (Pinus montana Mill.)

Modo d'uso: da 1 a 3 gocce in poco zucchero 1-3 volte al giorno, pari ad una dose giornaliera di 0,3 ml.

Avvertenze: non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non si intendono come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Per l'uso in gravidanza, allattamento e nei bambini sentire prima il parere del medico [facoltativa].

Importante:

Prodotto concentrato, non usare tal quale. Un uso non corretto può causare danni alla salute e alle vie respiratorie. Evitare il contatto con occhi, pelle e mucose.

Liquido e vapori infiammabili.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 6 anni.

In caso di ingestione del prodotto per errore, sciacquare la bocca, non provocare il vomito e contattare un centro antiveleni o un medico.

Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto, correttamente conservato, in confezione integra. Non disperdere il contenitore e il contenuto del prodotto nell'ambiente.

prodotto e
confezionato da
XXXXXXXXX
Indirizzo completo

Andrea Primavera (c)

Contenuto netto: 10 ml
Lotto n.: xxxx
Da consumarsi preferibilmente
entro fine: xxxxx

63



per il benessere delle vie respiratorie

Altri prodotti alimentari fatti con le erbe

Oli aromatizzati

Aromi alimentari

Liquori e basi per liquori

Preparazioni aromatiche

Prodotti pronti (es: pesto)



HACCP

ALLERGENI ALIMENTARI SECONDO art. 44 Reg. CE 1169/2011

Alcuni prodotti sono allergeni anche potenzialmente letali per alcuni soggetti sensibili e pertanto devono essere monitorati e eventualmente segnalati nell'etichetta. Ci sono tutti i pesci, i cereali a glutine, i molluschi e questi prodotti:



presenza di allergeni occulti: **anidride solforosa** in radici e altri prodotti sbiancati, presenza di **glutine** in anice, coriandolo, finocchio, psillio lino trebbiati con trebbie da grano

Novel food

Ma, se la sostanza/prodotto/pianta che io voglio utilizzare come alimento non ha una storia di **consumo significativo** nel territorio dell'UE che sia anteriore al 15 maggio 1997, allora mi trovo di fronte ad un “novel food” secondo il Reg. 2015/2283/UE, che ha abrogato il precedente Reg. (CE) 258/97. Quindi il consumo non è consentito se non dopo autorizzazione.

European Commission > Food, farming, fisheries > Food > Food Safety > Novel food > Novel food catalogue > Search

EU Novel food catalogue

Novel Food ▾

Product Name


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ALL

Stevia rebaudiana

Stevia rebaudiana

Common Names
candyleaf, sweetleaf, sugarleaf

Description
The request only concerns tea, herbal and fruit infusions containing or prepared with leaves of *Stevia rebaudiana* Bertoni and intended to be consumed as such. Such use(s) is considered as not novel. The use of extracts from leaves of *Stevia rebaudiana* Bertoni as a sweetener or as a flavouring fall in the context of Regulation (EC) No 1333/2008 on food additives or Regulation (EC) No 1334/2008 on flavourings respectively

Novel Food Status

[What does it mean?](#)

. Oltre 600 specie listate, positive/negative ed incerte nel catalogo
. 628 nuove richieste di autorizzazione fino ad oggi, fra piante e sostanze

Casi di piante note

1. *Stevia rebaudiana*
2. *Argania spinosa*
3. *Artemisia annua*
4. *Cannabis sativa*
5. *Bambusa* sp. e *Phyllostachis edulis*

prodotti non alimentari



Prodotti cosmetici

Reg. CE 1223/2009 armonizzato a livello mondiale, Direttiva Europea sui cosmetici 70

- I cosmetici sono prodotti per uso esterno (cute, annessi, cavo orale) che non interagiscono con la fisiologia dell'organismo
- Sono cosmetici i profumi, le acque profumate, creme, lozioni, detergenti per il corpo, dentifrici, colluttori, make-up
- Le piante entrano come ingredienti in molti cosmetici: oli essenziali, acque aromatiche, oleoliti,
- Stabilimento registrato (SCIA)
- Tecnico esterno laureato
- Norme di buona fabbricazione
- **Registrazione sul sito CPNP**
https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cpnp_it
- Lista INCI e COSING
- Prodotto non agricolo (talora di "origine" agricola)



GMP

Ingredienti nel cosmetico

Le piante entrano come componenti dei prodotti cosmetici come gli ingredienti attivi

Ci sono 1400 ingredienti vietati (es.: piante tossiche)

oli essenziali 0,01 a 2%

Si impiegano estratti acquosi – fino al 10-15%

Estratti oleosi – dipende dal prodotto ma dal 5 al 15%

Estratti glicolici/glicerici - dipende dal prodotto ma fino al 5%

Estratti alcolici possono entrare nella produzione di acque di colonia e profumi



GMP

#	INCI Name/Substance Name	CAS No.	EC No.	Restriction/ Annex/Ref #
1.	<u>ALTHAEA OFFICINALIS</u> <u>ROOT/ANTHEMIS NOBILIS</u> <u>FLOWER/FOENICULUM VULGARE</u> <u>FRUIT/HOUTTUYNIA</u> <u>CORDATA/LAVANDULA ANGUSTIFOLIA</u> <u>FLOWER/OCIMUM BASILICUM</u> <u>FLOWER/ROSMARINUS OFFICINALIS</u> <u>LEAF EXTRACT</u>	-	-	
2.	<u>BACILLUS/LACTOBACILLUS/RHODOPS</u> <u>EUDOMONAS/SACCHAROMYCES/ROOT</u> <u>/SESAMA SEED/LEAF/LAVANDULA</u> <u>ANGUSTIFOLIA</u> <u>FLOWER/GLYCYRRHIZA URALENSIS</u> <u>EXTRACT FERMENT FILTRATE</u>			
3.	<u>BACILLUS/LACTOBACILLUS/RHODOPS</u> <u>EUDOMONAS/SACCHAROMYCES/ROOT</u> <u>/SESAME SEED/LEAF/LAVANDULA</u> <u>ANGUSTIFOLIA</u> <u>FLOWER/GLYCYRRHIZA URALENSIS</u> <u>EXTRACT FERMENT FILTRATE</u>			
4.	<u>BACILLUS/MONASCUS/LAVANDULA</u> <u>ANGUSTIFOLIA SPROUT/RICE BRAN</u> <u>FERMENT FILTRATE</u>			

Laboratorio cosmetico

Simile al laboratorio alimentare. Pulizia, punti acqua, scarichi, accessi controllati.

Attenzione al tipo di rifiuto: se ingrediente non agricolo va smaltito, come per contenitori e residui di lavorazione.



Articolo 8

Buone pratiche di fabbricazione

1. Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
2. Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.

Etichetta nel cosmetico

- il nome e l'indirizzo del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico;
- il contenuto nominale al momento del confezionamento, ossia la quantità di prodotto presente;
- il numero del lotto di fabbricazione;
- il Paese d'origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri dell'Unione Europea;
- la funzione del prodotto, a meno che risulti dalla presentazione dello stesso;
- le precauzioni particolari per l'impiego;
- l'elenco degli ingredienti del prodotto nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione.



Allergeni nel cosmetico

Molti allergeni (all III e IV del regolamento) sono presenti negli oli essenziali di agrumi, nella melissa, nella lavanda, nel basilico ed altri. Devono essere dichiarati in etichetta se presenti a concentrazioni specifiche ovvero:

- a) > di 0,01 nei prodotti da risciacquo (rinse_off)
- b) > di 0,001 nei prodotti applicati (leave-on)

Si dichiarano nella lista degli ingredienti

Esempio:

Cosmetico da 500 ml con 0,5 % di olio essenziale di lavanda ibrida e 35% di linalolo come composizione dell'olio essenziale

g di o.e. 0,5 g su 100 g

g di linalolo 0,175 su 100 g quindi 0,17%

DEVO DICHIARARLO comunque

1. Alpha-isomethyl ionone
2. Amyl cinnamal
3. Amylcinnamyl alcohol
4. Anise alcohol
5. Benzyl alcohol (conservante)
6. Benzyl benzoate (conservante)
7. Benzyl cinnamate (conservante)
8. Benzyl salicylate
9. Butylphenyl methylpropional
10. Cinnamal
11. Cinnamyl alcohol
12. Citral (agrumi, melissa)
13. Citronellol (agrumi, melissa)
14. Coumarin
15. Eugenol
16. Evernia furfuracea
17. Evernia prunastri
18. Farnesol
19. Geraniol (basilico e molte altre)
20. Heryl cinnamal
21. Hydroxyisohexyl 3 – cyclohexene carboxaldehyde
22. Hydroxycitronellal
23. Isoeugenol (molte)
24. Limonene (molte piante)
25. Linalool (lavanda ed altre)
26. Methyl 2 - octynoate

Prodotto per la casa

Norme varie sulla fabbricazione di sostanze chimiche e D.lgs 206/2005 detto codice del consumo

Prodotto per igiene o cura della casa, senza ulteriori definizioni

Sono deodoranti per l'ambiente e i tessuti, oli profumati per mobili, additivi per la biancheria e per lo stiro

Non deve essere indicato come biocida (insetticida, battericida, etc.)

Non ci sono norme precise, ma la fabbricazione di solito è considerata industria chimica



C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
20.5	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI
20.59	Fabbricazione di prodotti chimici nca
20.59.2	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.20	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali

GMP

Es.: olio essenziale come prodotto per la casa

» ES: OLIO ESSENZIALE DI PINO MUGO

Pittogrammi e avvertenze



Avvertenza
Pericolo

Indicazioni di pericolo

H226: liquido e vapori infiammabili
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Nome e recapiti del fornitore

Prodotto e confezionato da XXXXXXXXX
Indirizzo completo

Denominazione e Identificazione

Ingredienti: 100% olio essenziale di Pino mugo
CAS: 8000-26-8,

Consigli di prudenza

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P331 NON provocare il vomito.
P401 Conservare il recipiente ben chiuso e in in luogo fresco e ben ventilato.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione per le acque reflue. Non disperdere nell'ambiente.

Contenuto netto: xx
Lotto n.: xxxx

olio essenziale come materia prima

Etichetta all'utilizzatore professionale secondo il Reg. CE 1272/2008 [CLP]

» ES: OLIO ESSENZIALE DI PINO MUGO

Pittogrammi e avvertenze



Avvertenza
Pericolo

Indicazioni di pericolo

H226: liquido e vapori infiammabili

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H315 Provoca irritazione cutanea

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Nome e recapiti del fornitore

Prodotto e confezionato da XXXXXXXXX
Indirizzo completo

Contenuto >125 ml

Denominazione e Identificazione

Ingredienti: 100% olio essenziale di Pino mugo
CAS: 8000-26-8,

Consigli di prudenza

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P331 NON provocare il vomito.

P401 Conservare il recipiente ben chiuso e in in luogo fresco e ben ventilato.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione per le acque reflue. Non disperdere nell'ambiente.



Contenuto netto: xx
Lotto n.: xxxx

Altri prodotti da preparati vegetali e chimica verde

- Farmaci, farmaci omeopatici, farmaci tradizionali a base di piante, dispositivi medici, insetticidi, battericidi, disinfettanti, insetto-repellenti, etc.
- Definiti in una **normativa complessa non ha applicazione pratica nell'azienda agricola**
- Produzione, registrazione, vigilanza molto complesse
- Costi enormi di sviluppo
- Stabilimenti di produzione idonei e certificati
- Indicazioni di uso testate e certificate
- Aspetti ambientali rilevanti



Cosa può fare l'azienda agricola a partire dalle piante officinali?

In breve: tutto, con opportune qualifiche e autorizzazioni

Specifichiamo però che ci son tre piani normativi che si intrecciano in maniera spesso non chiara:

ASPETTI AUTORIZZATIVI (permessi e qualifiche)

ASPETTI CIVILISTICI (status dell'azienda agricola)

ASPETTI FISCALI (dichiarazione dei redditi)

A woman with dark hair pulled back, wearing a white lab coat and black-rimmed glasses, is looking intently at a silver metal can. She is holding a magnifying glass over the can with her right hand. The background is a plain, light-colored wall. The image is framed by a teal-to-yellow gradient border.

ASPETTI AUTORIZZATIVI

SCIA /NIA/CIA

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ

NOTIFICA INIZIO ATTIVITÀ o COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ


via risvolti normativi deve essere notificata all'autorità competente. Si effettua tramite PEC allo Sportello

MODULISTICA ENTI LOCALI O VIA "IMPRESA IN UN GIORNO"

(<https://www.impresainungiorno.gov.it/>)

CERTIFICAZIONI:

- agibilità
- impianti
- attrezzature
- scarichi
- smaltimento rifiuti



*riconoscimento: aromi e integratori

*registrazione: alimenti

SCIA alimenti SCIA cosmetici SCIA amministrativa

Cosa può fare l'azienda agricola con i prodotti dalle piante officinali?

In pratica le aziende agricole oggi fanno un'ampia gamma di prodotti:

ALIMENTI: tisane, aromi da cucina, aromi alimentari come oli essenziali, sali aromatizzati, oli vegetali aromatizzati, miele aromatizzato, caramelle alle erbe

SCIA, HACCP, corso di formazione per RHACCP

COSMETICI: creme, lozioni, saponi, detergenti, profumi liquidi e solidi, stick per le labbra, coloranti per capelli, dentifrici, colluttori

SCIA, tecnico laureato, registrazione sul portale CPNP

INTEGRATORI ALIMENTARI: tinture madri, estratti idroalcolici, compresse, opercoli, macerati idroglicerici in gocce, tisane notificate

SCIA, HACCP, corso di formazione per RHACCP, riconoscimento, tecnico laureato, registrazione dei prodotti sul portale MinSAI

PRODOTTI PER LA CASA: profumazioni di ambiente in forma liquida o solida (polveri), detergenti e detersivi, incensi.

SCIA amministrativa (attenzione alle ricadute sullo status di azienda agricola)

QUADRO NORMATIVO

prodotto	notifiche/autorizzazioni	norma di riferimento	competenze
alimento	registrazione	Reg. 852/04/UE	Corso HACCP
integratore alimentare	riconoscimento, notifiche	D.lgs 111/92	Tecnico laureato
aroma alimentare	riconoscimento	Reg. 1334/08/UE	corso HACCP
farmaco	autorizzazione	varie	Tecnico Laureato
cosmetico	registrazione, notifiche	Reg. 1123/09/UE	Tecnico Laureato
dispositivo medico	autorizzazione, notifiche	D.Lgs. n. 46/97	varie
altri prodotti (biocidi, uso domestico)	registrazione/autorizzazione	varie	varie

PER GLI ALTRI PRODOTTI, E' NECESSARIA LA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA RELATIVA (N



ASPETTI CIVILISTICI

Quali dei prodotti ottenuti dalle piante officinali sono considerati “agricoli”?

L'azienda agricola se produce prodotti agricoli ha un particolare ***status civile*** che garantisce dei benefici economici su vari piani rispetto ad altre imprese:

- aspetti fiscali sul reddito (specificheremo oltre)
- aspetti fiscali sul capitale fondiario
- contributi previdenziali semplificati e bassi
- agevolazioni sul carburante
- reflui e scarichi equiparati a civili in caso di trasformazione
- salari e stipendi dei dipendenti più bassi rispetto ad altre categorie
- benefici per sovvenzioni e sussidi

Come si fa a definire l'azienda di piante officinali un'azienda agricola?

Quali dei prodotti ottenuti dalle piante officinali sono considerati “agricoli”?

*Non esiste una interpretazione univoca di quanto è agricolo e quanto non lo è. Qualcuno fa riferimento alle **tabelle IVA** prodotti agricoli, non esaustive, altri all'**Art. 38, All. I del trattato UE**.*

*Si può ritenere rilevante ai nostri fini quanto riporta il **D. Lgs. 228/2001** di riordino e ammodernamento del settore agricolo che indica quanto segue:*

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono **comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione** che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti **prevalentemente** dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione **prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate***

PERTANTO E' AGRICOLA L'AZIENDA CHE COLTIVA I TERRENI E NE RICAVA PRODOTTI CHE VENDUTI TAL QUALI O TRASFORMATI CREANO IL REDDITO PREVALENTE DELL'IMPRENDITORE

LA PREVALENZA

La prevalenza si ha quando il 51% del reddito dell'azienda agricola proviene da coltivazione, allevamento e trasformazione dei prodotti agricoli.

Il 51% si stabilisce in base al peso del prodotto aziendale confrontato con prodotto non aziendale della medesima natura (esempio: mele con mele)

Il 51% si stabilisce in base al valore del prodotto aziendale confrontato con prodotto non aziendale di natura diversa (esempio: mele con pomodori)

Se il reddito proviene per il 51% da questi prodotti rimango azienda agricola, altrimenti devo optare per un regime contabile normale e anche il mo codice ATECO potrebbe essere diverso

Sulla prevalenza si gioca un nodo cruciale per il mantenimento dello status di azienda agricola con i suoi vantaggi.

Passando per la fiscalità chiariremo alcuni punti per il mondo delle officinali





ASPETTI FISCALI

civilistici).

Le piante officinali e la fiscalità dell'azienda agricola

L'azienda agricola ha un regime fiscale sui generis, per cui paga pochissime o nulle tasse, in virtù di una norma contenuta nel Testo Unico sull'Imposta dei Redditi.

Infatti se l'azienda agricola si limita a coltivare i campi e vendere i raccolti, o anche a trasformare i prodotti agricoli in prodotti a maggior valore aggiunto, non paga tasse come previsto dall'Art. 32 del TUIR

Reddito agrario

1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni ... , nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

2. Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla **coltivazione del terreno** e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali ...;

c) le attività (connesse, ndr) di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla **manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione**, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti **prevalentemente** dalla coltivazione ...con riferimento ai **beni individuati, ... con decreto del Ministro**

Elenco dei trasformati agricoli considerati connessi

DM delle finanze emesso ogni 2 anni (ultimo D.M. 13 05 2015)

- Esempi
- Lavorazione delle carni (salumi, insaccati...)
- Vino, Birra, Grappa
- Lavorazione del latte (formaggi, burro, panna, yougurt... ma non il gelato!)
- Lavorazione del tabacco (ma non le sigarette)
- Etc.


Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi;

- ***Dove 01.28 -Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche***


Manipolazione: cos'è?

Non c'è una definizione ufficiale della manipolazione! In forza di una *interpretazione soggettiva*, possiamo indicare:

- le attività di **lavaggio, assortimento, pulizia** delle erbe aromatiche fresche e probabilmente anche la suddivisione per la vendita diretta



- le attività di **essiccazione, cernita** (taglio e selezione, polverizzazione) e **confezionamento delle erbe**, e presumibilmente anche la suddivisione per la vendita diretta



E gli altri prodotti?

- ◆ Oli essenziali
- ◆ Estratti in alcol, glicerina, olio vegetale
- ◆ Prodotto in formule, alimentari (es.: Integratori)
- ◆ Prodotti in formule, non alimentari (es: cosmetici)

Se le attività NON sono connesse fiscalmente (non indicate nel DM)

L'azienda agricola può ovviamente svolgere anche attività non connesse fiscalmente che siano di interesse per l'azienda medesima. E' chiaro che il regime fiscale non sarà più quello previsto dall'articolo 32 del TUIR

1) attività NON connessa fiscalmente ma connessa civilmente ed effettuata **in prevalenza** con prodotto agricolo della propria azienda: tassazione forfettaria art. 78 bis (ex. 56 bis) del TUIR, sul valore dell'imponibile (15% prodotti – 25% servizi) es.: olio essenziale;

2) attività NON connessa fiscalmente ed esercitata **senza il requisito della prevalenza** => tassazione in regime d'impresa (attività indicata come voce ateco aggiuntiva) e costi/ricavi, es.: cosmetico.



Da "TUIR"
Guide e soluzioni di L. Cacciapaglia
IPSOA Ed.

Tisana



Da "TUIR"
Guide e soluzioni di L. Cacciapaglia
IPSOA Ed.

Olio essenziale




Da "TUIR"
Guide e soluzioni di L. Cacciapaglia
IPSOA Ed.

Olio di oliva aromatizzato con erbe essiccate



tutti e due i beni sono nel DM




Da "TUIR"
Guide e soluzioni di L. Cacciapaglia
IPSOA Ed.

Olio di oliva aromatizzato con oli essenziali




l' o.e. non è nel DM



Da "TUIR"
Guide e soluzioni di L. Cacciapaglia
IPSOA Ed.

Cosmetico in formula con ingrediente vegetale




Da "TUIR"
Guide e soluzioni di L. Cacciapaglia
IPSOA Ed.

Integratore in formula con ingrediente vegetale



prodotto 100 %
origine vegetale
ma...



Da "TUIR"
Guide e soluzioni di L. Cacciapaglia
IPSOA Ed.

La prevalenza e connessione: riepiloghiamo

Un prodotto trasformato è sempre connesso se proviene dalle coltivazioni: es.: è connesso il legname del bosco, anche se io ne faccio semilavorato.

Un prodotto trasformato è connesso e non tassato solo se è indicato nel DM E&F, con la specifica della trasformazione ed è prevalente

Posso trasformare anche conto terzi ma non deve esserci cessione/riacquisto

Un prodotto è prevalente se proviene per almeno il 51% dal proprio terreno

Un prodotto eccedente la propria produzione la integra solo se c'è aggiunta di valore in azienda. Ovvero non posso commercializzare il prodotto di altri senza fargli nulla.

La prevalenza si calcola per prodotti analoghi a quelli ottenuti dal coltivatore in base al peso o per prodotti NON analoghi in base al valore.

Se l'agricoltore formula un prodotto con il 51% del proprio prodotto e il 49% di prodotto di altri in linea di principio può farlo e se ambo i prodotti sono nel DM E&F e non sono dei prodotti derivati (ottenuti da trasformati), il prodotto rientra nell'art.

La prevalenza e connessione: precisiamo

Infine vi siano alcune lavorazioni che, pur rientrando a tutti gli effetti tra quelle di trasformazione, devono essere tassate come attività di impresa, nemmeno forfettariamente in quanto (Agenzia dell'Entrate centrale, circolare 44/2004) *“non usualmente esercitate nell'ambito dell'attività agricola, che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale (cit. DM E&F), atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare nuovi, che non trovano connessione con l'attività agricola principale ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile”*

Ad esempio:

- legna grezza: connessa
- travi, tondelli, tavole e sottoprodotti: connessi
- pallet, manufatti, mobili: non connessi

PROCESSO

PRODOTTO

attività agricola connessa

coltivazione e raccolta

pianta fresca

lavaggio

erbe aromatiche fresche

distillazione

olio essenziale

essiccazione

droga o pianta essicata

taglio e selezione

erbe tagliate ed assortite, erbe da infusi, aromi

estrazione a solvente

Estratto liquido

concentrazione dell'estratto

Estratto concentrato/molle

essiccazione dell'estratto

Estratto secco

rettifica

Olio essenziale rettificato

Formulazione, miscela e confezionamento

Prodotto finito con derivati da piante officinali

art. 32 o art. 56 TUIR

attività non connesse

reddito da impresa

Interpello all'agenzia delle entrate

In caso l'azienda abbia dubbi può rivolgere una domanda, detta "interpello" alla locale agenzia delle entrate, che può esprimersi per chiarire la questione.

L'unica interpretazione cogente della norma è riservata all'agenzia delle entrate competente per territorio subordinata all'agenzia nazionale e al Ministero delle Finanze.

La decisione e l'interpretazione data rispetto ad una norma ad un richiedente è valida solo e soltanto per il richiedente e non fa giurisprudenza

prodotto	tipo di attività	connessione	fiscalità
erbe fresche, anche lavate	manipolazione	SI	art. 32
erbe essiccate, anche tagliate e assortite	manipolazione	SI	art. 32
oli essenziali	trasformazione	SI	art. 56 forfait
estratti in olio vegetale	trasformazione	SI se con olio aziendale	art. 32
estratti con solvente alcolico	trasformazione	SI se con alcol prodotto in azienda	reddito di impresa
estratti con altri solventi	trasformazione	NO	reddito di impresa
Prodotti formulati con ingredienti di origine agricole per uso alimentare e o no	trasformazione	NO	reddito di impresa

Aliquote IVA

Tabella IVA agricola ridotta (5% e 10%) definita con DM sulla base dei beni descritti con NC (codici doganali)

Piante officinali mancano come categoria e solo alcune voci sono descritte in maniera estesa

Caso degli integratori alimentari 10%? 22%?

Ufficio delle entrate competente per territorio deve essere interpellato (l'interpello vale solo per l'azienda interpellante)

Tutto quello non espressamente indicato => IVA 22%

Alcune aliquote IVA dei prodotti da piante officinali più diffuse

prodotto	aliquota	note
basilico, salvia e rosmarino freschi	5%	recentemente modificata
origano in foglie o mazzi, anche sgranato	5%	
origano secco	22%	
camomilla e derivati	10%	
liquirizia radici	22%	
piante destinate alla produzione di farmaci, profumi, insetticidi e simili	22%	
spezie (es.: zafferano)	10%	
menta piperita olio essenziale	22%	
finocchio, anice, alloro	10%	
timo intero o polverizzato	10%	
tisane erba singola (es.: Malva)	22%	
tisane in miscela	10%	
santoreggia	22%	
integratori alimentari	10%	
Tutto quello che non è specificato	22%	

Escamotage: prodotti alimentari non ricompresi in altre categorie 10%

Non convincente e molto discrezionale: sconsigliato!

CONCLUSIONI

Il nuovo testo unico sulle officinali chiarisce in maniera definitiva alcuni punti sulla **coltivazione e prima trasformazione** delle piante. **Sono attività agricole.**

Le normative di settore vigenti indicano con chiarezza requisiti, titoli e autorizzazioni per la produzione di prodotti intermedi e finiti.

Il prodotto al consumatore finale deve sempre riportare le **indicazioni dell'uso** cui è destinato

L'azienda può rimanere agricola purché derivi la maggior parte della produzione (massa/valore) dalle coltivazioni del proprio fondo. Va detto che il requisito di "normalità" ancora ha molta incidenza sull'interpretazione della norma da parte del fisco.

Le tasse sono pagate secondo tre condizioni:

- prodotti connessi trasformati, prevalenti, individuati dal DM
- prodotti connessi trasformati prevalenti NON individuati dal DM e
- prodotti connessi trasformati NON prevalenti e NON individuati dal DM

Nei casi in cui l'azienda vuole agire liberamente => regime ordinario (e non agricolo)

Nei casi in cui le attività non connesse prevalgano, al di là del fisco occorre tener conto del possibile decadimento da azienda agricola: implicazioni su altre norme settoriali

Normativa in evoluzione e amministrazioni spesso tecnicamente poco competenti

RIFLESSIONI

In Italia le norme sono di solito molto complesse, E purtroppo chi è chiamato ad applicarle non è aggiornato e talora incompetente.

Bisogna dividere i vari **strati normativi** che interessano il mondo delle piante officinali:

autorizzazioni: cosa posso produrre e con quale autorizzazione

status civilistico: cosa rende la mia impresa agricola e mi fa mantenere i benefici

aspetto fiscale: cosa devo rendere conto al fisco in base a ciò che produco

e focalizzarsi su uno strato per volta per non cadere in confusione.

In molti casi le norme europee sono fatte con criteri più semplici, con ricorso abbondante al buon senso e alla responsabilità e sempre bisogna seguire queste.

Se manca una chiarezza nella norma, bisogna sempre rifarsi alla sua “ratio”, ovvero al motivo per cui è stata fatta ed obbedire ad essa. Personalmente sono contrario ad infilarsi nei gap normativi e nelle zone grigie (vedi caso della canapa). Se le leggi sono ingiuste bisogna lottare per cambiarle piuttosto che eluderle.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

www.fippo.org

